

Giampaolo Francesconi

**“La signoria davanti al Comune”. Una sentenza del 1223 per la giurisdizione personale del vescovo sugli uomini di Fagno**

[In corso di stampa in “Bullettino Storico Pistoiese”, CVIII (2006) © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Il Duecento segnò a Pistoia, e un po' dovunque nell'Italia centro-settentrionale, uno snodo e un momento di passaggio fondamentale fra due paradigmi del potere: quello signorile e quello comunale. Un passaggio, però, più lento, articolato e graduale di quanto spesso si sarebbe indotti a pensare sulla scorta di talune letture storiografiche, dettate dalla precomprensione e dalla semplificazione<sup>1</sup>. Se è ormai sufficientemente acquisito che il Comune non fu, dovunque e secondo meccanismi consequenziali, l'organismo politico che seguì e cancellò la cosiddetta «età feudale»<sup>2</sup>, non sono, tuttavia, altrettanto chiare le strutture interne, sociali e politiche, delle istituzioni comunali e i loro legami col mondo signorile. Legami, non sarà mai inutile ribadirlo, di natura complessa, sfumata, ma pur sempre forti e duraturi nel tempo fin dentro il pieno Duecento e, in qualche caso, anche oltre<sup>3</sup>. Legami che avevano la loro tenuta nella connotazione signorile di molte delle componenti sociali del primo Comune<sup>4</sup>; legami, ancora, che in contesto fluido e dalla labile definizione istituzionale e formale, si saldavano nella compenetrazione delle esperienze politiche, nella permeabilità delle prerogative patrimoniali, nella indeterminatezza, talvolta anche marcata, delle competenze giurisdizionali e delle prerogative di controllo sugli uomini<sup>5</sup>. Si dovrà notare che un tale quadro di relazioni e di sovrapposizioni fra mondo signorile e mondo comunale, abbia inciso con più forza, per qualità e per durata, nelle strutture sociali, politiche e patrimoniali delle campagne.

Il mondo signorile e quello comunale dovrebbero essere visti, allora, come due paradigmi del potere ben distinti, ma per lungo tempo in serrato dialogo e proficuo interscambio. Due paradigmi del potere che poggiavano su pilastri interpretativi della realtà sociale e dell'immaginario politico molto diversi e che avevano al loro fondo idee del dominio, del comando sugli uomini e della giustizia assai distanti. Una distanza che si declinava anche nei termini di saperi, di culture politiche, di linguaggi della conflittualità<sup>6</sup>. Dall'immediatezza delle relazioni al ruolo della dottrina

---

<sup>1</sup> Per l'accezione con cui si è fatto uso del termine *precomprensione*, cfr. A. M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano, Jaca Book, 1993, pp. 9 sgg. Ringrazio Antonella Ghignoli per la disponibilità con cui ha fatto dono delle sue competenze paleografiche e diplomatiche; Anna Airò per l'amicizia con cui ha letto e criticato il testo.

<sup>2</sup> Il rapporto tra acquisizioni della ricerca e senso storico comune è stato indagato, nei suoi risvolti problematici e nei suoi esiti deformanti da G. SERGI, *L'idea di Medioevo. Fra storia e senso comune*, Roma, Donzelli, 2005<sup>2</sup>, pp. 9-17 e 89-97. Sul concetto di feudalesimo, sulla sua fortuna nella medievistica dell'ultimo secolo e sul rapporto specifico fra «età feudale» e mondo comunale si vedano le recenti considerazioni nella sintesi fornita da G. ALBERTONI, L. PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, Carocci, 2003, pp. 19-26 e 103-115.

<sup>3</sup> Si vedano, a titolo esemplificativo, gli atti di un recente convegno su questo tema anche se quasi interamente dedicati all'Italia settentrionale: *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, Atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G. M. Varanini, «Reti Medievali - Rivista», V, 2004, url: <[http://www.dssg.unifi.it/\\_rm/rivista/atti/poteri.htm](http://www.dssg.unifi.it/_rm/rivista/atti/poteri.htm)>. Per la Toscana cfr. G. CHERUBINI, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 177-228.

<sup>4</sup> All'interno di una letteratura vastissima e di una discussione che ha a lungo travagliato la storiografia più o meno recente sull'età comunale, si vedano i contributi di R. BORDONE (*I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati*, in R. BORDONE, G. CASTELNUOVO, G. M., VARANINI, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 37-120, in particolare le pp. 39-65) e di J. C. MAIRE VIGUEUR (*Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, tr. it., Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 269-357).

<sup>5</sup> Le molte questioni di natura sociale, politica e giuridica che emergevano nel contatto fra realtà feudale-signorile e comunale sono affrontate in un saggio, prevalentemente rivolto ai casi di Pisa e di Milano, da G. ROSSETTI, *Elementi feudali nella prima età comunale*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, XLVII Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 8-12 aprile 1999), II, Spoleto, Cisam, 2000, pp. 875-909.

<sup>6</sup> Qualche spunto, sebbene non si tratti di trattazioni sistematiche su questi aspetti in C. WICKHAM, *Lawyers' time: history and memory in tenth and eleventh century Italy*, in IDEM, *Land & power. Studies in Italian and European Social History, 400-1200*, London, British School at Rome, 1994, pp. 275-293; per la Toscana l'emergere di saperi

giuridica, dall'informalità delle pratiche di potere al ruolo della scrittura e della formalizzazione delle procedure politiche, dall'uso della violenza all'affermazione della prassi giudiziaria e processuale<sup>7</sup>. Non sarà difficile intuire che siamo in presenza di questioni molto grandi e dalle vaste implicazioni: questioni che se affrontate *en passant* inducono al rischio della semplificazione eccessiva. Rischio che, tuttavia, vale la pena di correre.

Ad ogni buon conto è proprio in un tale contesto di larga compenetrazione di sistemi di potere e di linguaggi politici che si colloca la sentenza documentata dall'*instrumentum* pistoiese, redatto dal notaio Chiaro e conservato nel fondo *Diplomatico, Vescovado di Pistoia* che qui di seguito pubblichiamo integralmente<sup>8</sup>. E qui si mostra con sufficiente chiarezza come quella relazione si sia fatta, in qualche caso, addirittura dialogo aperto e costruttivo. E in questo caso specifico non si trattò del vago riconoscimento di un quadro mentale o di un universo politico 'altro' e in via di progressiva affermazione, come quello comunale. Ma di più, della piena legittimazione di un sistema procedurale e delle sue concrete applicazioni positive.

Il 23 gennaio 1223 il sindaco del vescovo, Burnello, si recò di fronte al giudice del Comune di Pistoia, Egidio *de Carettis*, per denunciare il comportamento tenuto da alcuni uomini del castello di Fagno. Il tenore del *libellus*, le ragioni della denuncia erano chiare e concise. Tre uomini della comunità di Fagno – Benedetto, Castellano e Martino – non volevano riconoscere il vescovo, da poco eletto, come loro signore: non intendevano, pertanto, sottostare ai diritti di giustizia e di comando avanzati dal *dominus* e, vieppiù, si rifiutavano di rendergli gli omaggi dovuti e di versargli il canone annuo monetario e in natura. Un onere che ammontava a sedici denari più una quartina e un terzo di castagne. Non sono, invece, specificati nel documento gli omaggi, se non per il fatto che dovevano rientrare nelle prestazioni tipiche della condizione colonaria. Così si esprime la lettera della protesta vescovile: *tanquam coloni colonaria conditione detenti et districti et prestant ipsi episcopio et eius nuntiis albergariam pro parte eos contingenti et faciant ambaxatas pro episcopio*. Un quadro nella sostanza tutto sommato non eccezionale, allineato a molti dei contrasti che interessavano i rapporti tra signori e contadini, tra proprietari e dipendenti nelle campagne toscane di questo periodo<sup>9</sup>. Gli elementi di originalità se vogliamo risiedevano altrove. Su quelli occorrerà soffermarsi, di quelli si dovranno precisare i contorni: si tratta di elementi che

---

legati al diritto e lo sviluppo di procedure di regolazione dei conflitti sono stati indagati in IDEM, *Legge, pratiche, conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000, *passim*.

<sup>7</sup> *Ibidem*, pp. 26-27 e 113; *The settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, ed. By W. Davies e P. Fouracre, Cambridge, Cambridge University Press, 1986; *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Atti della XLIV Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, CISAM, 1997; A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 53-81 e 83-99; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005. Si vedano anche, in una più ampia prospettiva culturale i contributi di A. J. GUREVIC, *Le categorie della cultura medievale*, tr. it., Torino, Einaudi, 1983, pp. 163-223 e i saggi raccolti nel volume *Cultures of Power. Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe*, ed. by T. N., Bisson, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1995.

<sup>8</sup> Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Diplomatico, Vescovado di Pistoia*, 1223 gennaio 24. Il documento è pubblicato più avanti in questo contributo.

<sup>9</sup> Cfr. i contributi contenuti negli Atti del II Convegno pisano su *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), organizzato da C. Violante e M. L. Ceccarelli Lemut, Introduzione di G. Rossetti, Pisa, Edizioni ETS, 2006 («Studi Medioevali, 11»), con tutta la bibliografia di riferimento. Ma sono da vedere anche E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, III, 2, *Monografie e tavole statistiche (secoli XV-XIX)*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo («Studi Storici», fasc. 64-68), *passim*; CHERUBINI, *Signori, contadini, passim*; L. A. KOTEL'NIKOVA, *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, tr. it., Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 143 e sgg. e 231 e sgg.; P. JONES, *Le origini medievali della moderna società rurale. Un caso tipico: il passaggio dalla curtis alla mezzadria in Toscana*, in IDEM, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 371-433; A. CORTONESI, *Contratti agrari e proprietà ecclesiastica (metà XII-inizi XIV secolo)*, in A. CORTONESI, G. PICCINNI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma, Viella, 2006, pp. 95-124. All'interno del contado pistoiese, significativa fu la disputa che oppose, il 10 aprile 1208, l'ospizio di *Pratum Episcopi* e Gisletto del fu Giovanni da Prombiolla. Il contenzioso, portato di fronte al console di Pistoia Schiatta di Cotennaccio, verteva proprio sulla condizione giuridica del suddetto Gisletto: il rettore Andrea dichiarava, infatti, che questi era *homo hospitalis* e che tutti i beni, mulini e gualchiere, che gestiva erano dell'*hospitium* (ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1208 aprile 10).

rimandano con forza ai rapporti tra signoria e Comune, e ancora, alla gradazione tra la giurisdizione personale e la giurisdizione territoriale sugli uomini.

Il primo degli elementi appare di particolare interesse. All'alba del terzo decennio del Duecento sembra di poter dire, infatti, che un potere forte come quello esercitato dal vescovo di Pistoia, uno dei più stringenti nel quadro toscano e dei più condizionanti gli equilibri interni al *districtus* pistoiese<sup>10</sup>, avesse di fatto e di diritto riconosciuto piena legittimità agli organi giudiziari del Comune cittadino. Una piena legittimità che diveniva addirittura soggezione alla curia giudiziaria comunale. Quel che colpisce non sta tanto nel fatto che, qui come altrove, le competenze giudiziarie dei Comuni fossero progressivamente dominanti, ma semmai che lo fossero proprio sul terreno che aveva per lungo tempo visto quei poteri opposti e concorrenti. E opposti con tenacia e dispendio notevole di energie e di risorse. Il pensiero non può non correre, a questo punto, al lungo conflitto che aveva diviso quei contendenti per la giurisdizione su alcuni castelli e comunità del contado<sup>11</sup>. E, potrà sembrare ancora più strano, ma il castello di Fagno era per giunta proprio una delle località, anche se non probabilmente la più importante, per cui si era generato e protratto nel tempo quel conflitto fino al giudizio dei legati pontifici<sup>12</sup>.

Su questa località della valle del Vincio, del resto, già attestata tra le pertinenze vescovili nel grande livello con cui nel 1067 il vescovo Leo aveva concesso a Signoretto di Gerardo i diritti di sepoltura e le decime su alcune ville di quella vallata<sup>13</sup>, il potere episcopale si era dispiegato, insieme a quello del Capitolo di San Zenone e di alcuni gruppi signorili minori, fino alle soglie del secolo XIII<sup>14</sup>. Proprio fino al momento in cui il Comune cittadino non ne aveva rivendicato con forza la titolarità.

Il secondo degli elementi, strettamente connesso al primo, non è certo di minore importanza. Un aspetto che richiama, nondimeno, un problema da sempre al centro dell'interesse dei medievisti e fortemente rinvigorito di recente da una nuova attenzione storiografica: quello delle condizioni giuridiche dei contadini, delle reali situazioni dei dipendenti all'interno delle signorie rurali<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> Per un quadro comparativo a livello toscano, cfr. a *Vescovo e città nell'Alto Medioevo: quadri generali e realtà toscane*, Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 16-17 maggio 1998), a cura di G. Francesconi, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Società pistoiese di storia patria, 2001; per il ruolo del vescovado nel panorama signorile pistoiese mi sia consentito rimandare ad alcuni miei lavori G. FRANCESCONI, *Il «districtus» e la conquista del contado*, in *Storia di Pistoia*, II, *L'età del libero Comune. Dall'inizio del XII alla metà del XIV secolo*, a cura di G. Cherubini, Firenze, Le Monnier, 1998, pp. 89-120; IDEM, *La signoria rurale nel contado pistoiese (secoli XI-XIII). Geografia, forme, assetti sociali in Il territorio pistoiese dall'alto Medioevo allo Stato territoriale fiorentino*, Atti del Convegno di Studi (Pistoia, 11-12 maggio 2002), a cura di F. Salvestrini, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2004, pp. 117-149.

<sup>11</sup> Cfr. S. FERRALI, *Le temporalità del vescovado nei rapporti col Comune a Pistoia nei secoli XII e XIII*, ora ristampato in IDEM, *Chiesa e clero pistoiese nel Medioevo*, a cura di G. Francesconi e R. Nelli, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2005 («Biblioteca Storica Pistoiese, X»), pp. 117-158; e adesso anche G. FRANCESCONI, «*Episcopus amasciat homines, set civitas punit maleficia*». *Conflitti di potere e strategie insediative a Lamporecchio tra XII e XIII secolo*, «Buletto Storico Pistoiese» (d'ora in poi BSP), CVIII, 2006.

<sup>12</sup> Le località per cui si era generato quel vasto conflitto fra vescovo e Comune erano quelle di Montemagno, Quarrata, Buriano, Lamporecchio, Orbignano, Vinacciano, Momigno, Celle, Vignano, Petriolo, Saturnana, Batoni e, appunto, Fagno.

<sup>13</sup> *Regesta Chartarum Pistoriensium* (d'ora in poi RCP), *Vescovado. Secoli XI e XII*, cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1974 («Fonti storiche pistoiesi, 3»), 10, 1067 novembre.

<sup>14</sup> Qui di seguito si elencano le più antiche menzioni legate a beni, possedimenti e poteri esercitati dai vari gruppi signorili, ecclesiastici e laici, su Fagno: RCP, *Canonica di San Zenone. Secolo XI*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1985 («Fonti storiche pistoiesi», 7), 17, 957 settembre 1–dicembre 14; RCP, *Canonica di San Zenone. Secolo XII*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1995 («Fonti storiche pistoiesi», 12), 367, 1088 maggio – 1117 febbraio; *ibidem*, 380, 1121 luglio 28; *ibidem*, 509, 1168 agosto 12.

<sup>15</sup> Si tratta di un tema classico di ricerca a partire dai lavori Marc BLOCH (*La servitù nella società medievale*, a cura di G. Cherubini, Firenze, La Nuova Italia, 1975), di Gino LUZZATTO (*Dai servi della gleba alle origini del capitalismo*, Roma-Bari, Laterza, 1966) e di Pietro VACCARI (*L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926) fino alle più recenti rivisitazioni e reimpostazioni di Francesco PANERO (*Schiavi, servi e vilani nell'Italia medievale*, Torino, Paravia, 1999) e di Simone COLLAVINI (*Il «servaggio» in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, «Mélanges de l'École Française de Rome», 112, 2000, pp. 775-801; *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII*, in *La signoria in Italia nel Medioevo*, II, pp. 331-384) sul versante strettamente storico e di Carmelo TAVILLA («*Homo alterius*»: *i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato De hominiciis di Martino da Fano*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993) ed

*Homines, coloni, manentes, fideles* sono i termini più frequenti con cui le fonti tracciano un vocabolario della dipendenza signorile: termini, peraltro, la cui declinazione semantica sembra variare in rapporto alla qualità e all'intensità stessa di quella soggezione. Come ha di recente scritto Simone Collavini «la stessa persona poteva essere entrambe le cose – *fidelis* o *colonus* –, ma la differenza tra le due qualità era chiara e i termini non erano equivalenti e intercambiabili – e ancora – che le due aree semantiche rimandano rispettivamente alla sfera della signoria territoriale e a quella della signoria fondiaria»<sup>16</sup>. Difficile poter dire se la linea di divisione tra queste due qualità della soggezione personale fosse sempre così netta e riconoscibile: quel che appare, tuttavia, certo è che si trattava di gradi diversi di subordinazione, l'uno più onorevole, legato alla giurisdizione e politicizzato, l'altro più inerente al dominio terriero e alle servitù rustiche<sup>17</sup>.

La denuncia avanzata dal sindaco del vescovo di Pistoia Burnello parrebbe andare in questa precisa direzione. Come è già stato ricordato, infatti, il castello di Fagno era una delle comunità che le magistrature cittadine avevano conteso al vescovo e che, di fatto, erano passate sotto il loro controllo dopo l'aspra disputa discussa dai legati apostolici nell'autunno del 1221. Fagno e la sua curia, dunque, erano entrate a far parte della giurisdizione territoriale cittadina: ne sono un riscontro attendibile, anche se più tardo, le attestazioni nel *Liber focorum* del 1244 e nel *Liber finium* del 1255<sup>18</sup>. Ecco che allora quella protesta avanzata dal vescovo doveva, a soli due anni di distanza da quell'aspro contenzioso, riferirsi alla sfera dei diritti della signoria fondiaria e personale. E, in effetti, quel che si chiedeva dovessero riconoscere Benedetto, Martino e Castellano da Fagno al vescovo era il ruolo di signore fondiario: soggetti non come *fideles*, ma *tanquam coloni colonaria conditione detenti et districti*.

Ma non è tutto. C'è di più. Ed è persino più complesso, se non addirittura contraddittorio. Subito prima di avanzare la richiesta esplicita che i tre fagnesi fossero considerati coloni vescovili parrebbe, infatti, che Burnello avesse reclamato anche un ruolo più politico per il vescovo: e cioè che fosse considerato *sicut dominum et sint* – i tre in questione – *sub eo de placito et districtu et revereantur in habitent pro episcopo apud Fagnum*. Placito, distretto e l'omaggio di riverenza all'arrivo del seguito episcopale lasciano effettivamente pensare ai tratti più qualificanti di un qualsiasi nucleo di potere signorile, ai connotati fondamentali di ogni egemonia politica e territoriale. Beninteso che la morfologia della dipendenza contadina poteva assumere, non di rado, attributi di giurisdizionalità e di invasività ben definiti. Non erano infrequenti, per l'appunto, i casi in cui la condizione colonaria o di *manentia* – come è ben evidente nella Lucchesia studiata da Wickham – includeva la soggezione ad obblighi di più spiccato carattere signorile come il *placitum*, l'*albergaria*, la *fidelitas*<sup>19</sup>. La signoria vescovile su Fagno presenta, però, una situazione più articolata e controversa.

---

Emanuele CONTE (*Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma, Viella, 1996) su quello storico-giuridico. Una recente sintesi sul problema in G. PASQUALI, *La condizione degli uomini*, in A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. PICCINI, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 73-122.

<sup>16</sup> COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani*, rispettivamente alle pp. 353 e 355.

<sup>17</sup> Cfr. a questo proposito le sottili considerazioni svolte da A. BARBERO (*Vassalli, nobili e cavalieri fra città e campagna. Un processo nella diocesi di Ivrea all'inizio del Duecento*, in «Studi Medievali», XXXIII, 1992, pp. 619-644, letto e citato in formato digitale da «Reti Medievali», Biblioteca) a partire dalla certe processuali relative a due vassalli del vescovo d'Ivrea, residenti ad Albiano. Criteri di divisione sociale che erano già presenti nella famosa convenzione del 1102 fra il monastero di S. Sisto e gli uomini di Guastalla, nel piacentino: P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV)*, Torino, Loescher, 1988<sup>2</sup>, pp. 36-37. Si veda anche F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea*, Bologna, Cappelli editore, 1984, pp. 271 e sgg e P. PIRILLO, *Famiglia e mobilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi della Foresta da Figline Valdarno (secoli XII-XV)*, Firenze, Opus Libri, 1992, pp. 7-37.

<sup>18</sup> *Liber focorum districtus Pistorii (1226) e Liber finium districtus Pistorii (1255)*, ed. a cura di Quinto Santoli, Roma, Istituto storico Italiano per il Medio Evo 1956 («Fonti per la storia d'Italia», 93): *Liber focorum*, alle pp. 145-146 e *Liber finium*, alle pp. 287, 288, 291.

<sup>19</sup> C. WICKHAM, «*Manentes*» e *diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1994, pp. 1067-1080, rispettivamente alle pp. 1068, 1075, 1078. Gli elementi che connotavano il signore di un villano sono efficacemente ricordati da COLLAVINI, *Il servaggio in Toscana*, nota 12 e testo relativo. Assai eloquenti fra le altre, in tal senso, le risposte che furono date dai testi invitati a deporre nel contenzioso che opponeva il monastero di San

Un quadro più complesso, si diceva, aggiungerei fino all'incoerenza. E almeno per due motivi. In primo luogo, non si capisce come una richiesta di questo tenore, di natura politica, potesse essere presentata alla curia giudiziaria comunale, alle magistrature, cioè, giurisdizionalmente concorrenti. Alle quali, per di più, si chiedeva di tutelare un diritto della parte avversa e con cui, fino a poco prima, vi era stato aperto conflitto proprio su quello stesso terreno. In secondo luogo, non è chiaro come possa accordarsi la richiesta dei diritti di giustizia e di comando con la qualifica di coloni invocata per i tre uomini «ribelli» al dominio vescovile. Siamo, invero, venuti ripetendo che la qualifica di *colonus* si legava ad una situazione di dipendenza personale, di soggezione assimilabile al servaggio piuttosto che a quella di suddito di una signoria politica. E, seppur, con qualche forzatura concettuale questa parrebbe essere la ragione di tanta apparente incoerenza.

Il linguaggio del *libellus* potrebbe rimandare alle ragioni di una denuncia del vescovo per la giurisdizione personale sugli uomini di Fagno: una denuncia spinta fino alle estreme conseguenze linguistiche da parte del querelante e del notaio redattore della carta. Burnello e Chiaro, insomma, nell'intento di riportare con forza gli uomini di quella comunità ai loro doveri di soggezione personale all'episcopio, doveri che potevano sommarsi a quelli della soggezione territoriale al Comune cittadino<sup>20</sup>, potrebbero aver fatto uso di una terminologia più forte, di argomenti che conferissero più peso al senso di una rivendicazione che si inseriva, per di più, in un quadro dai fragili equilibri<sup>21</sup>. Il ricorso ad un linguaggio politico di chiara ascendenza signorile rivela la volontà vescovile di affermarsi senza timore. Ma non solo. Ci sono altri aspetti significativi. Da un lato, la maturazione lenta di un codice espressivo di impronta comunale e, dall'altro, l'intensità performativa di un messaggio che, fondato sui concetti centrali della semantica politica signorile, cercava di instaurare uno scontro linguistico con le magistrature comunali, nell'intento di rivendicare la più piena autonomia da un ordinamento sociale e giuridico fondato su idee contrapposte. Il linguaggio stesso diveniva antagonistico. E non solo e non tanto per il recente contrasto che aveva visto opposto il vescovado al Comune. Anche se quel conflitto aveva verosimilmente allentato la coesione dei legami fra l'episcopio e gli uomini delle comunità sfuggite al suo controllo politico. Vi erano in gioco altre questioni. La delicata transizione interna alla curia vescovile doveva aver avuto un ruolo non meno importante. La morte del combattivo vescovo Soffredo alla fine del 1222 lasciava aperte molte questioni irrisolte, sia nella gestione pastorale della diocesi, sia nei rapporti con le autorità cittadine, sia, e direi soprattutto, negli assetti politici del territorio<sup>22</sup>.

---

Salvatore all'Isola e il senese Dono per i diritti di signoria sui figli del rustico Guglielmo Faloppa (P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione di documenti 953-1215*, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1993, n. 104, 1191-1197, pp. 384-394.

<sup>20</sup> La complessa articolazione dei diritti sugli uomini all'interno delle signorie territoriali, con contadini che potevano dipendere da signori o, comunque, da poteri diversi è resa in modo quasi paradigmatico da un accordo lucchese, degli anni 1075-1080, relativo a Moriano. Il testo di quella concordia riconosceva, infatti, al vescovo la giurisdizione su tutti gli abitanti della curia di Moriano, con la sola eccezione per un gruppo di contadini individuati come *manentes* che erano invece dipendenti dai Montemagno (WICKHAM, *Manentes e diritti signorili*, p. 1067). La casistica potrebbe allargarsi considerevolmente anche ad altre aree della Toscana, soprattutto quella guidata, se facessimo ricorso alle liti per la spartizione personale degli uomini e per la definizione del loro *status* (PANERO, *Manenti e coloni*, pp. 213-214; COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani*, p. 360; per un caso specifico relativo al monastero di Rosano rimando al mio G. FRANCESCONI, *La signoria monastica: ipotesi e modelli di funzionamento. Il monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII)*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma, Viella, pp. 29-65, in particolare le pp. 50 e 58-60.

<sup>21</sup> Il rapporto tra il linguaggio, il suo uso e il collegamento tra un contesto storico e la forza di una comunicazione sono state approfondite proprio nel rapporto con i processi di mutamento del potere medievale da P. COSTA, «*Jurisdictio*». *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 2002<sup>2</sup>, *passim* le pp. 48-59. Un quadro problematico dei rapporti tra linguaggio e la sua forza illocutoria, tra azione e atto linguistico è in Q. SKINNER, *Significato, atti linguistici, interpretazione*, in IDEM, *Dell'interpretazione*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 123-153; la relazione tra controversia ideologica e disaccordo linguistico, sulla base delle ricerche di Raymond Williams, è invece discussa in IDEM, *Linguaggio e mutamento sociale*, pp. 155-175. Tra i moltissimi richiami che potremmo fare da Austin a Searle a Pocock ci limitiamo a rimandare al volume collettaneo *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio*, a cura di M. Sbisà, Milano, 1978.

<sup>22</sup> In mancanza di uno studio organico delle vicende storiche, patrimoniali e pastorali del vescovado pistoiese in età comunale, l'analisi più completa è ancora, seppur rivolta prevalentemente alla valutazione delle trasformazioni architettoniche del palazzo episcopale, quello di N. Rauty, *L'antico palazzo dei vescovi a Pistoia*, I, *Storia e restauro*,

Dovette essere quel clima di generale incertezza che caratterizzava l'ambiente vescovile a condizionare il comportamento del suo rappresentante e a forzare la richiesta rivolta agli ufficiali comunali. Una richiesta che aveva prodotto la confessione dei tre uomini e la successiva sentenza del giudice del Comune. Quell'esplicito riferimento ai doveri che gli uomini di Fagno dovevano al nuovo eletto lasciano intendere che l'eredità raccolta da Graziadio Berlinghieri non doveva essere affatto comoda e semplice. Di qui, con tutta probabilità, l'accento marcato di una denuncia che rivelava tutta la forza, anche eccessiva, di chi si sente venire meno il terreno sotto i piedi. Di qui il gesto non del tutto consueto della signoria vescovile, una signoria ancora attiva come quella pistoiese, di «sedersi davanti al Comune».

### *Instrumentum*

1223 gennaio 24

Il sindaco del vescovo di Pistoia, Burnello, avanza una denuncia al giudice del Comune, Egidio *de Carettis*, affinché alcuni uomini di Fagno riconoscano gli omaggi, i censi e i tributi consueti anche al vescovo da poco nominato.

Originale in ASF, *Diplomatico, Vescovado di Pistoia* [A]. La pergamena di irregolare forma trapezoidale, misura circa 290 mm in altezza e circa 230 mm in larghezza. La parte superiore e destra della cartapeccora è interessata da chiazze di umidità che non ne pregiudicano, comunque, la lettura; la parte inferiore del margine sinistro è interessata da piccole rosure.

In Christi nomine amen. Burnellus syndicus episcopii Pistoriensis, nomine ipsius episcopii, reclama|vit mihi Egidio de Carettis, iudici comunis Pistoriensis, de Benedicto et Ca|stellano et Martino petens ab eis nomine ipsius episcopii ut recognoscant | dominum electum in episcopum Pistoriensis et eum [...], pro tempore fuerit episcopus, pro domino et | sicut dominum et sint sub eo de placito et districtu et revereantur in ha|bitent pro episcopio apud Fagnum, in castello de Fagno, tanquam coloni, | colonaria conditione detenti et districti; et prestant ipsi episcopio et eius | nuntiis albergariam pro parte eos contingenti et faciant ambaxatas pro | episcopio et annuam pensionem XVI denariorum et annum affictum unius quarti|ne castanearum passarum et tertiam partem alterius quartine, salvo iure in | aliis propositis conditionibus ex lege sub titulo 'De agricolis' et censo vel tritico vel ex stipulatu | vel prescriptis verbis et officium iudicis et omnia iura facientia ad causam et | hec petente salva possessione vel quasi possessione omnium predictorum, non renuntiando possessioni | vel quasi. Qui prefati Benedictus [et] Castellanus et Martinus venientes coram me | in curia predictam petitionem receperunt tandem habita deliberatione super predictis | omnia et singula suprascripta se facere et prestare debere dicto episcopio et Burnello sindaco | suprascripto pro episcopio confessi fuerunt. Unde ego dictus iudex, auditis suprascriptis confessionibus, | prefatos Benedictum et Castellanus et Martinum ad facienda et prestanda omnia et sin|gula suprascripta suprascripto episcopio et Burnello pro ipso episcopio et episcopo, qui pro tempore fuerit, senten|tialiter condempno. Lata Pistorii in palatio comunis Pistoriensis, presentibus dominis Iohanne et Rainerio | iudicibus et Octavante notarius et Ugolino artefici et multis aliis, dominice nativitatis | anno Millesimo ducentesimo vigesimotertio, nono kalendas februarii, indictione undecima.|

Ego Clarus sacri palatii notarius atque tabellio prelationi huius interfui et eam suprascripti | iudicis mandato fideliter scribens in publicum redegei.

---

Firenze, Olschki, 1981, in particolare le pp. 41-135 e p. 356. Notizie, per quanto di sfuggita, sul vescovo Graziadio Berlinghieri in S. FERRALI, *Le temporalità del vescovado nei rapporti col Comune a Pistoia nei secoli XII e XIII*, ora ristampato in IDEM, *Chiesa e clero pistoiese nel Medioevo*, a cura di G. Francesconi e R. Nelli, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2005 («Biblioteca Storica Pistoiese, X»), pp. 117-158, p. 152. Più in generale sulle attività dei vescovi medievali si può ancora consultare con profitto il classico lavoro di R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1972; più di recente l'interesse nei confronti di questa tematica classica è stata riproposta da alcune pubblicazioni miscellanee: *Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)*, «Quaderni di storia religiosa», 2000; *Vescovi medievali*, a cura di G. G. Merlo, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2003.